

COLLEGIO costituente l'AUTORITA' COMPETENTE

per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2025

**per l'espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/2010,
attinente la Procedura di VAS relativa a Variante generale
al vigente Piano Operativo del Comune di Montale.**

VERBALE

L'anno duemilaventicinque e questo giorno 17 del mese di novembre, debitamente convocato alle ore 9,30, si è riunito il Collegio costituente l'Autorità Competente, nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 13.11.2019 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i., per l'espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/2010, attinente la Procedura di VAS relativa a Variante generale al vigente Piano Operativo del Comune di Montale, per adeguamento al vigente Piano Strutturale.

Sono presenti, quali componenti del Collegio costituente l'Autorità competente ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/10 e s.m.i.:

- l'Architetto Saskia Cavazza,
- l'Agronomo Elisa Pizzi,
- il Geologo Misha Vivarelli;
- l'Ing. Michele Rosi, Responsabile del Servizio LL.PP., Patrimonio, Viabilità e Ambiente del Comune di Montale,
- l'Architetto Giovanni Parlanti, è collegato in modalità a distanza, tramite la piattaforma Google-meet.

La Responsabile del procedimento, Arch. Simona Fioretti, che rappresenta l'Autorità proponente, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 21.12.2023, è stato dato formalmente avvio al procedimento per la formazione della Variante generale al Piano Operativo Comunale di adeguamento al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 65/2014, dell'art. 21 della Disciplina di piano del PIT-PPR e della procedura per la fase preliminare di VAS di cui all'articolo 23 della Legge Regionale n. 10/2010, e fatti propri ed approvati i documenti redatti dall'Arch. Roberto Vezzosi, acquisiti con prot. n. 18412 del 15.11.2023, allegati alla suddetta deliberazione consiliare:
 - Relazione di avvio del Procedimento, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 65/2014;
 - Documento preliminare di VAS, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 10/2010;
- la Responsabile del procedimento ha trasmesso l'atto di avvio del procedimento, unitamente al Documento Preliminare di V.A.S., ai componenti dell'Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 10/2010, con nota prot. n. 950 del 16.01.2024, assegnando 45 giorni per la trasmissione di eventuali contributi;
- a seguito dell'invio della suddetta documentazione, sono pervenuti i seguenti contributi da soggetti competenti in materia ambientale:
 - SNAM RETE GAS S.P.A. Centro di Scandicci (acquisito con prot. n. 1164 del 19.01.2024);

- TERNA RETE ITALIA S.P.A. (acquisito con prot. n. 1350 del 23.01.2024);
- PUBLIACQUA SPA (acquisito con prot. n. 2756 del 16.02.2024);
- REGIONE TOSCANA - Direzione Urbanistica e sostenibilità - Settore VAS e VInCA (acquisito con prot. n. 3418 del 29.02.2024);
- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE (acquisito con prot. n. 3440 del 01.03.2024);
- AUTORITA' IDRICA TOSCANA (acquisito con prot. n. 3506 del 01.03.2024);
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E PER LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO (acquisito con prot. 3888 del 11.03.2024);
- che i suddetti contributi sono stati inviati ai professionisti incaricati della redazione della variante al Piano operativo e del rapporto Ambientale di V.A.S., per le opportune verifiche e per l'eventuale recepimento nel Rapporto Ambientale;
- il professionista incaricato della progettazione urbanistica e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), recependo e valutando i contributi pervenuti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 23 della L.R. 10/2010, ha redatto i seguenti elaborati, acquisiti con prot. n. 11395 del 22.07.2025:
 - VAS 1: Rapporto ambientale e Appendice con schede di valutazione
 - VAS 2: Sintesi non tecnica
 - VAS 3: Studio di incidenza – VInCA
- con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 30.07.2025 (il cui avviso è stato pubblicato sul BURT n. 34 del 20.08.2025) il Comune di Montale ha adottato la variante generale al Piano Operativo, comprensiva del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;
- con nota prot. n. 12843 del 20.08.2025, la Responsabile del procedimento ha comunicato a mezzo PEC ai componenti dell'Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) l'avvenuta adozione della Variante ed i termini di deposito degli atti - in particolare del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e dello Studio di incidenza - e delle modalità di presentazione di eventuali osservazioni, entro i successivi 45 giorni;
- la Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 17497 del 11.11.2025, ha trasmesso per PEC ai membri dell'autorità competente i contributi pervenuti a seguito delle consultazioni di cui all'art. 25 c.2 della L.R. n. 10/2010 ed ha convocato l'Autorità competente per il giorno 17.11.2025 ai fini della espressione del Parere motivato ai sensi dell'art. 26 c.1 della L.R. n. 10/2010;

Preso atto che i contributi ed i pareri riguardanti aspetti ambientale, ricevuti a seguito delle consultazioni di cui all'art. 25 c.2 della L.R. n. 10/2010 sono i seguenti:

1. PUBLIACQUA S.P.A. (acquisito con prot. n. 13389 del 02.09.2025);
2. REGIONE TOSCANA - Ufficio del Genio Civile (acquisito con prot. n.14577 del 23.09.2025);
3. AUTORITA' IDRICA TOSCANA (acquisito con prot. n. 15188 del 02.10.2025);
4. REGIONE TOSCANA - Settore VAS e VInCA (acquisito con prot. n. 15370 del 07.10.2025);
5. AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE (acquisito con prot. n. 15434 del 08.10.2025);
6. REGIONE TOSCANA - Ufficio Inquinanti Fisici (acquisito con prot. n. 16156 del 20.10.2025);
7. RETE FERROVIARIA ITALIANA (acquisito con prot. n. 16836 del 31.10.2025);

Ciò premesso, si da atto che nella presente seduta è stata data lettura dei suddetti contributi pervenuti a seguito delle consultazioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 10/2010, seguite all'adozione del Piano Strutturale con contestuale adozione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica.

Terminata l'esposizione di cui sopra, l'Autorità competente ha elaborato il parere motivato ai sensi dell'art. 26 c.1 della LR 10/2010, trascritto nel presente verbale, relativamente ad ogni singolo contributo, come di seguito indicato:

1. PUBLIACQUA S.P.A. - SINTESI DEL CONTRIBUTO:

Per i nuovi interventi urbanistici dovranno essere previste reti duali (nera e bianca) con l'obiettivo di non aggravare i sistemi fognari attuali. Le nuove reti meteoriche dovranno, in via assolutamente prioritaria,

scaricare in corpi idrici superficiali, dando ulteriore rilevanza eventualmente anche al riutilizzo delle acque piovane per gli usi non pregiati.
Inoltre, eventuali incrementi di fabbisogno idrico e di produzione dei reflui dovranno preventivamente essere concordati con Publiacqua.

Parere motivato dell'Autorità Competente:

Questa Autorità Competente prende atto del contributo dell'Ente e dispone di recepire nella disciplina urbanistica della variante le indicazioni dallo stesso formulate.

2. REGIONE TOSCANA - Ufficio del Genio Civile - SINTESI DEL CONTRIBUTO:

Comunica che la pratica è stata esaminata ed istruita ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020; per la stessa è stata formulata richiesta integrazioni con nota reg.le prot. 0748979 del 22/09/2025.

Parere motivato dell'Autorità Competente:

Questa Autorità Competente rileva che tale nota non ha attinenza con la procedura di VAS e con il Rapporto ambientale; pertanto non deve essere considerata quale contributo dei Soggetti competenti in materia ambientale.

3. AUTORITA' IDRICA TOSCANA - SINTESI DEL CONTRIBUTO:

Prende atto di quanto indicato dal Proponente nel "Rapporto ambientale" in merito alla verifica dell'effettiva "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento delle nuove previsioni; le eventuali necessarie nuove di urbanizzazione e l'adeguamento delle esistenti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni tecniche indicate nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I."

Ricorda che, per quel che riguarda le condizioni di allacciamento alla fognatura in gestione al S.I.I. delle nuove previsioni, ne andranno preventivamente verificate l'attuabilità e le modalità con il Gestore del S.I.I.; solo nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di poter procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore potrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013, ponendo attenzione ai contenuti della nuova Direttiva Acque (Dir.2024/3019).

Prende atto, altresì, di quanto indicato dal Proponente nel "Rapporto ambientale", in relazione alla non interferenza tra le aree di trasformazione e le "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee in gestione al Servizio Idrico Integrato, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse; per le attività e insediamenti esistenti, individuabili come "centri di pericolo" ed eventualmente ricadenti all'interno delle medesime, si richiamano gli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006.

Richiama l'attenzione sui contenuti dell'art.7 ter del D.P.G.R. 43/R/2018, che individua il Comune come parte attiva nelle procedure per la gestione delle aree di salvaguardia, attribuendogli specifiche competenze per quel che riguarda l'individuazione e l'aggiornamento degli elenchi dei centri di pericolo e l'eventuale definizione di programmi, procedure e misure di gestione territoriale e/o di messa in sicurezza delle attività esistenti nelle aree di salvaguardia.

Rappresenta, infine, che con D.G.R.T. n.958/2025 è stata definitivamente approvata la nuova perimetrazione delle "aree di salvaguardia" della captazione da invaso denominata "CLA_Invaso Montale" (ids. LA00249), definita in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020.

Parere motivato dell'Autorità Competente:

Questa Autorità Competente prende atto del contributo dell'Ente e dispone di recepire nella disciplina urbanistica della variante le indicazioni dallo stesso formulate.

4. REGIONE TOSCANA - Settore VAS e VincA - SINTESI DEL CONTRIBUTO:

Nella nota vengono fatte una serie di premesse che ripercorrono le fasi relative all'iter seguito dalla variante di cui trattasi, con indicazione puntuale delle principali fasi e riepilogo degli obiettivi che intende perseguire; fa inoltre specifico riferimento alla previsione ATS.5, relativa all'area dell'ex Carbonizzo Tempesti di Fognano, che – per le ragioni puntualmente indicate della delibera di adozione della variante – risulta già conformata Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano

Paesaggistico, ai sensi dell'articolo 21 della Disciplina di piano e per la quale in assenza di osservazioni modificative della stessa, si è proceduto all'anticipata approvazione a stralcio della stessa (la delibera riporta "si procederà" non "*si è proceduto*", ndr).

Viene inoltre fatta una sintesi dei contenuti del Rapporto Ambientale.

Dopo di che, vengono evidenziate le seguenti criticità:

a) L'analisi delle componenti ambientali segnala, allo stato attuale, già alcune criticità, tra cui il consumo di suolo, ricordando che tutte le previsioni che interessano nuovo suolo (nel TU e fuori dal TU) devono essere attentamente valutate in funzione della caratterizzazione ambientale delle aree coinvolte dalle trasformazioni e devono essere sempre adeguatamente motivate dimostrando la non sussistenza di opzioni alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti (All. 2 lett. h L.R. 10/2010); nel caso non sussistano alternative devono essere individuate adeguate misure compensative.

Mette in evidenza che le caratteristiche di questa risorsa, oltre ai livelli di impermeabilizzazione, devono essere analizzate anche rispetto alla caratterizzazione ambientale; ritiene utile pertanto un approfondimento sulle aree che sono state coinvolte nei processi di trasformazione (ad esempio: aree di ricarica dei corpi idrici sotterranei, aree che costituiscono elementi di discontinuità territoriale, aree che sono attraversate da corridoi ecologici, aree che sarebbero funzionali a ricostituire la continuità ecologica degli elementi naturali presenti già nel territorio comunale) che potrebbe riorientare le scelte compiute dal PO verso una maggiore sostenibilità (localizzazioni alternative e/o misure di mitigazione e compensazione specifiche).

Tra le criticità richiama anche:

- la componente aria indicando di attuare quanto previsto nell'Allegato A della D.G.R. 895/2025 per il mantenimento dell'obiettivo raggiunto relativamente alle sostanze inquinanti PM10 e NO2 [(vedi seguente punto b)];

- la componente "verde" esplicitando la valutazione della compatibilità delle previsioni con la tutela e l'implementazione della continuità del sistema delle aree verdi urbane; Informa che è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1991 del 24/06/2024 sul ripristino della natura¹. Ai sensi dell'art. 8 il Regolamento indica che gli stati membri dovranno conseguire una tendenza all'aumento delle aree verdi urbane fino al raggiungimento di un livello soddisfacente entro il 2030 e non si dovrà registrare alcuna perdita netta di spazi verdi urbani e di copertura arborea urbana, rispetto all'entrata in vigore del Regolamento stesso (a meno che la quota spazio verde non superi già il 45%).

Le trasformazioni devono pertanto perseguire in modo efficace l'aumento delle aree a verde o almeno l'obiettivo "zero perdite nette".

Sottolinea l'importanza della valutazione degli impatti cumulativi, relativi alle trasformazioni in corso di realizzazione.

In ultimo ricorda che le specifiche misure per impedire/ridurre/compensare, nel modo più completo possibile, gli impatti negativi devono essere recepite nella disciplina, al fine della loro effettiva efficacia, anche sotto forma di indirizzi/prestazioni e prescrizioni per la pianificazione attuativa e la progettazione edilizia.

b) Con riferimento al PRQA richiama la D.G.R. n. 895 del 30/06/2025 in cui si dispone di dare indirizzi ai comuni della "Piana Prato-Pistoia" (fra cui Montale), comune di Siena e comune di Livorno di attuare quanto previsto nell'Allegato A della medesima D.G.R. 895/2025 per il mantenimento dell'obiettivo raggiunto relativamente alle sostanze inquinanti PM10 e NO2.

c) Con riferimento al PCCA ricorda che in fase di redazione del PO la verifica di coerenza delle trasformazioni proposte deve essere eseguita attraverso le linee guida contenute nell'Allegato 3 del D.P.G.R. n. 2/R/2014; eventuali modifiche del PCCA dovranno essere formate e approvate contestualmente al PO come previsto dal medesimo D.P.G.R.

Invita a sviluppare quanto sopra richiamato nella Dichiarazione di Sintesi.

4. Coordinamento tra Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA). Il Comune di Montale comprende parte del SIC/ZSC Tre Limentre - Reno (IT5130009), designata ZSC. La quota del Sito inclusa nel Comune di Montale è pari a 167 ha cioè circa il 2% del totale (superficie complessiva SIC-ZSC 9164 ha) ciò detto si ricorda che ai sensi dell'art. 73 ter della L.R. 10/2010 l'Autorità Competente (di seguito AC) per la VAS esprime il proprio parere motivato previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente.

Ai sensi dell'art. 88 comma 4 lett. a) della L.R. 30/2015 la Regione Toscana è autorità competente per la valutazione di incidenza ambientale il Settore scrivente sulla base dello Studio di incidenza presentato effettuerà l'istruttoria valutativa e trasmetterà all'AC per la VAS il provvedimento finale.

5. Conclusioni

Viene chiesto all'AC di tenere in considerazione le precedenti osservazioni all'interno del proprio parere motivato che può contenere proposte di miglioramento del procedimento in oggetto in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di ridurre o compensare i possibili impatti negativi.

Parere motivato dell'Autorità Competente:

Premesso che nel Rapporto ambientale è necessario approfondire la valutazione degli ecosistemi urbani, questa Autorità competente dà indicazione di verificare se vi siano possibilità di riuso sostenibile di insediamenti esistenti, in alternativa alle aree di trasformazione; qualora venga dimostrata tale impossibilità, dovranno essere indicate le misure compensative in riferimento alle criticità rilevate nel contributo, sia per quanto riguarda la componente "aria" che la componente "verde".

Si prende atto della necessità di adeguamento del PCCA.

Per quanto riguarda il coordinamento tra VAS e VincA, si prende atto che il Settore VAS VInC A di Regione Toscana si è espresso sulla Valutazione di incidenza ambientale della Variante al P.O. con Decreto Dirigenziale n. 22118 del 20.10.2025, acquisito in data 22.10.2025 con prot. n. 16275); lo stesso stabilisce *"che la Variante al Piano Operativo (PO) del Comune di Montale non determinerà incidenze significative, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità della ZSC Tre Limentre - Reno IT5130009, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che ai fini del rilascio del titolo abilitativo, tutti i piani ed i progetti degli interventi relativi alle previsioni di trasformazione descritte nello Studio di incidenza, laddove suscettibili di produrre effetti sulla rete Natura 2000, anche se ricadenti all'esterno del sito Natura 2000 siano sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto degli artt. 87 e 88 della L.R. 30/2015 nonché della D.G.R. 1267/2025;"* precisa, altresì *"che la Disciplina del PO dovrà essere adeguata in conformità agli artt. 87 comma 1 e 88 commi 1 e 2 della L.R. 30/2015, ai fini della loro coerenza per quel che riguarda la procedura della Valutazione di incidenza relativa a piani, progetti e interventi ricadenti nei territori interni ed esterni alla rete Natura 2000"*

5. AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE - SINTESI DEL CONTRIBUTO:

Riscontra positivamente che è stata eseguita la verifica di coerenza tra gli obiettivi dello strumento urbanistico in esame e gli obiettivi dei piani di bacino distrettuali vigenti; si ritiene tuttavia opportuno che il RA analizzi come gli indirizzi e le norme dei piani di bacino per la redazione degli strumenti urbanistici siano stati recepiti nello strumento urbanistico in esame.

Ricorda che i piani di bacino non prevedono l'espressione di un parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione, ma evidenzia che il presupposto per l'efficace salvaguardia delle risorse ambientali e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile è la conformità degli strumenti urbanistici con gli scenari di pericolosità idraulica e geomorfologica e con le relative discipline normative individuati dai Piani di bacino.

Menziona i piani di bacino vigenti per il territorio in esame, consultabili al sito istituzionale dell'ente.

Evidenzia che il PGRA contiene indirizzi per gli strumenti di governo del territorio da applicare nelle aree a pericolosità idraulica elevata P3 (art. 8 della Disciplina di Piano), nelle aree a pericolosità media P2 (art. 10) e nelle aree pericolosità bassa P1 (art. 11); il RA deve analizzare come tali indirizzi sono stati recepiti nello strumento urbanistico in esame.

In particolare, richiama il rispetto dell'art. 8 succitato che, per le aree a pericolosità elevata P3 prevede che siano da evitare le previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nuovi impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, sottopassi e volumi interrati, mentre prevede che siano da privilegiare le previsioni di trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive.

Per il territorio in esame, caratterizzato da diffuse problematiche idrauliche, ritiene che le valutazioni ambientali debbano prestare maggiore attenzione alle singole previsioni di trasformazioni dei suoli (con conseguente aumento dell'esposizione al rischio) che interferiscono con le aree a elevata pericolosità da alluvione, rilevando le possibili incongruenze col PGRA, individuando, ove possibile, le eventuali misure di mitigazione del rischio e, se necessario, modificando le previsioni stesse.

Si informa inoltre che con Delibera n. 54 del 31/07/2025, pubblicata sulla GU n. 183 del 8/8/2025, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità ha preso atto dell'individuazione delle zone per le quali esiste un "rischio potenzialmente significativo di alluvioni" (APSFR), e con la stessa delibera è stato adottato il progetto di variante alla disciplina del PGRA. Evidenzia che dall'8/8/2025 risultano

vigenti, quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, la mappa delle APSFR e l'art. 3 della citata delibera; segnala pertanto la necessità di tenere in considerazione anche i suddetti aspetti per le aree APSFR individuate.

Evidenzia che anche il PAI dissesti contiene indirizzi per gli strumenti di governo del territorio da applicare nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata P4 (art. 8 della Disciplina di Piano) e nelle aree a pericolosità elevata P3 (art. 11) e nelle aree pericolosità geomorfologica media P2 e moderata P1 (art. 12); il RA deve analizzare come tali indirizzi sono stati recepiti nello strumento urbanistico in esame.

In particolare, richiama il rispetto dell'art. 8 succitato che, per le aree a pericolosità molto elevata P4, prevede che siano da evitare le previsioni di interventi di nuova costruzione che comportano l'esposizione a rischio delle persone, nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, mentre prevede che siano da privilegiare le azioni tese al mantenimento della naturale evoluzione morfodinamica dei rilievi, del paesaggio e del reticolo idrografico, a condizione che tale morfodinamica non sia causa o possa essere causa di rischio per il patrimonio ambientale, culturale, abitativo, infrastrutturale e produttivo esistente; le trasformazioni urbanistiche tese alla delocalizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree in dissesto, in particolare per quelle porzioni di territorio per le quali le misure di protezione e di mitigazione del rischio non risultino sostenibili, in quanto economicamente e socialmente non convenienti in termini di costi/benefici.

Per il territorio in esame, caratterizzato da diffuse problematiche geomorfologiche, ritiene che le valutazioni ambientali debbano prestare maggiore attenzione alle singole previsioni di trasformazioni dei suoli (con conseguente aumento dell'esposizione al rischio) che interferiscono con le aree a elevata/molto elevata pericolosità geomorfologica, rilevando le possibili incongruenze, individuando, ove possibile, le eventuali misure di mitigazione del rischio e, se necessario, modificando le previsioni stesse.

Per il quadro conoscitivo di supporto al piano urbanistico in esame, segnala in particolare quanto segue.

Il proponente deve verificare puntualmente se i criteri dettati dall'allegato 3 della disciplina PAI dissesti sono applicati correttamente ed eventualmente attivare il procedimento di riesame delle mappe del PAI previsto all'art. 15 c.3 della stessa disciplina.

Per il territorio in esame, con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 75 del 15/06/2022 era stato effettuato l'aggiornamento del quadro conoscitivo comunale, confluito nelle mappe della pericolosità da dissesti di natura geomorfologica del suddetto PAI dissesti. Tuttavia, rileva che permangono importanti differenze tra la pericolosità geologica a supporto del Piano adottato e la pericolosità aggiornata del PAI dissesti. È pertanto necessario avviare un procedimento finalizzato a risolvere le incongruenze relative alle forme di dissesto rilevate.

Evidenzia inoltre che, analogamente a quanto sopra esposto, anche gli scenari di pericolosità idraulica dello strumento in esame devono essere conformi a quelli individuati dal PGRA; pertanto, il proponente dovrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 14 commi 5, 6 e 7 della disciplina di PGRA sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3 e in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo tra Autorità di bacino distrettuale e Regione Toscana approvato con DGRT 166 del 17/2/2020.

Per il territorio in esame, sono rilevate alcune differenze tra il quadro delle pericolosità da alluvione del piano urbanistico adottato con quelle del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

A tal proposito segnala che è in corso di istruttoria lo Studio Idraulico Intercomunale, che comprende i territori comunali di Pistoia (ente capofila), Montale, Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese; pertanto, l'aggiornamento delle mappe del PGRA avverrà una volta conclusa tale procedura che coinvolge, oltre a questo ente anche il competente Genio Civile del Valdarno Centrale.

Al fine di garantire la coerenza tra i quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione urbanistica e i piani di bacino, raccomanda che i procedimenti di riesame delle mappe di pericolosità (ai sensi dell'art. 15 delle norme di PAI e dell'art. 14 delle norme di PGRA, succitati) siano conclusi entro la data di approvazione dello strumento urbanistico.

Parere motivato dell'Autorità Competente:

Questa Autorità Competente prende atto del contributo dell'Ente e dà mandato ai professionisti incaricati degli aspetti idraulici e geomorfologici di verificare che la variante al P.O. rispetti quanto indicato nel contributo, recependo le valutazioni specifiche all'interno del Rapporto ambientale.

6. REGIONE TOSCANA - Ufficio Inquinanti Fisici - SINTESI DEL CONTRIBUTO:

Evidenzia l'interconnessione tra classificazione acustica del territorio e pianificazione territoriale per cui è necessario garantire il coordinamento tra i piani comunali di classificazione acustica e gli strumenti urbanistici comunali. In particolare gli indirizzi per il suddetto coordinamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 unitamente all'Allegato 3 del Regolamento.

Nel "Rapporto ambientale" predisposto ai fini della valutazione VAS del Piano Strutturale del Comune di Montale, viene riportato che "dovrà essere garantita la coerenza tra Strumenti urbanistici comunali e PCCA, definendo le destinazioni d'uso delle aree in considerazione dell'impatto acustico e introducendo misure di compensazione o prescrizioni di dettaglio utili alla diminuzione complessiva del rumore.

Segnala alcune tipologie di previsioni che richiedono specifici limiti di classe acustica, fermo restando i dettagli specificati nella normativa vigente:

Il "Rapporto ambientale", in riferimento alla coerenza delle trasformazioni previste con il Piano di Classificazione acustica comunale riporta che la maggior parte degli interventi risulta pienamente compatibile, ovvero c'è coerenza e corrispondente tra la tipologia di trasformazione proposta e la classe acustica dell'area in cui questa si localizza.

Rispetto a quanto previsto nel capitolo "Clima acustico", paragrafo "Politiche comunali - Piano di Classificazione acustica" del RA, che per alcune aree quali:

- AA.2, AA.3, (interventi di ampliamento residenziale e ridisegno dell'area);
- OP.04 (Edilizia scolastica);
- CTP.2, CTP.3, AR.3 e ATP.1 (interventi industriali-artigianali);

è possibile raggiungere una piena compatibilità acustica delle trasformazioni attraverso la necessaria adozione di misure di mitigazione."

Analizzando le schede relative alle aree suddette, pone l'attenzione sul fatto che in questi casi è necessario un adeguamento al PCCA; se a seguito di misurazione, i limiti acustici non risultassero rispettati sarà necessaria l'attuazione dei piani di risanamento acustico attraverso:

- l'utilizzo di interventi diretti sul ricettore (i.e. installazione di vetri antirumore, doppi infissi o infissi antirumore);
- l'installazione di interventi di schermature (es. barriere vegetali)."

Conclusioni

Risulta necessario che il Comune proceda alla variazione del Piano di Classificazione Acustica in coerenza con le disposizioni del Regolamento; ai fini di una sua corretta applicazione si raccomanda la contestualità tra la variante al PCCA e la variante al Piano Operativo in oggetto, tenuto anche conto che un aggiornamento del PCCA in una fase successiva potrebbe comportare, nel caso di difficoltà nell'attuazione delle modifiche alla classificazione acustica, una successiva ulteriore variante allo strumento urbanistico.

Invita il Comune a valutare attentamente gli effetti delle nuove previsioni sulle destinazioni d'uso circostanti. Gli esiti di tali valutazioni dovrebbero essere auspicabilmente inseriti all'interno della scheda di trasformazione, soprattutto se vengono previste misure di mitigazione.

Parere motivato dell'Autorità Competente:

Questa Autorità Competente prende atto della necessità di adeguare il PCCA, nei tempi indicati, e di inserire le opportune valutazioni nel Rapporto ambientale; dà mandato di inserire nelle schede delle aree di trasformazione eventuali misure di mitigazione che si rendessero necessarie.

7: RETE FERROVIARIA ITALIANA – SINTESI DEL CONTRIBUTO:

Precisa che i beni di R.F.I. strumentali all'esercizio ferroviario non possono essere oggetto di nessuna procedura coattiva; la Variante al P.O. non potrà pertanto apporre alcun vincolo preordinato all'esproprio o alla modifica della destinazione delle suddette aree, senza il consenso della Società stessa. Specifica che qualsiasi uso, anche temporaneo, di dette aree è subordinato a specifica approvazione da parte di R.F.I..

Parere motivato dell'Autorità Competente:

Questa Autorità Competente prende atto del contributo di R.F.I. e dispone di recepire nella disciplina urbanistica della variante le indicazioni dallo stesso formulate.

Tutto ciò premesso e considerato, il collegio costituente l'Autorità competente in materia di VAS,

Visti:

- la Direttiva Europea 2001/42 sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., concernente le norme in materia ambientale ed in particolare la parte seconda, recante disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la L.R. n. 65/2014 e s.m.i. "Norme per il governo del territorio";
- la L.R. n. 10/2010 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

DISPONE

1) di approvare il presente verbale, sottoscritto dai membri del collegio costituente Autorità Competente in materia VAS per il Comune di Montale;

2) di esprimere parere favorevole ex art 26 L.R. 10/2010 circa la conclusione del procedimento VAS della proposta di Variante generale al vigente Piano Operativo del Comune di Montale, nel rispetto di quanto indicato e disposto nel presente verbale;

3) di trasmettere copia del presente atto all'Autorità Procedente ai fini della opportuna considerazione nell'ambito della formazione della proposta in oggetto;

DISPONE, altresì

di dare mandato al Garante dell'Informazione e della Partecipazione per l'opportuna diffusione al pubblico del presente atto, nelle forme di legge.

ALLE ORE 12,40 LA SEDUTA E' CHIUSA

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

**La Responsabile del procedimento
e Segretario verbalizzante**

Arch. Simona Fioretti

FIORETTI
SIMONA
17.11.2025
15:22:37
GMT+02:00

**I Componenti**

Ing. Michele Rosi

Arch. Saskia Cavazza,

Dott. Agronomo Elisa Pizzi

Arch. Giovanni Parlanti

Dott. Geol. Misha Vivarelli